

---

## La CGUE si pronuncia sull'art. 82 GDPR. Riflessioni alla causa c-300/21 CGUE

---

**Dimitri De Rada**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'art. 82 GDPR. Struttura e funzione. – 3. La natura della responsabilità e le condizioni per poter ottenere il risarcimento del danno da illecito trattamento dei dati personali. La giurisprudenza nazionale. – 4. Il caso esaminato dalla CGUE. – 5. Riflessioni sull'esito della vicenda. Profili chiariti e incertezze residue.



Con la sentenza del 4 maggio 2023 nella causa C-300/21 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha fornito chiare e importantissime indicazioni in merito all'interpretazione dell'art. 82 GDPR. Specificamente, la Corte si è occupata delle condizioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno immateriale da violazione del diritto fondamentale alla protezione dei propri dati personali.

La Corte ha affermato tre importanti principi. Innanzitutto, che la mera violazione delle norme del GDPR non comporta automaticamente un diritto al risarcimento per il titolare dei dati. In secondo luogo, che la configurazione del diritto al risarcimento del danno immateriale prescinde dal superamento di una certa soglia di gravità. In terzo luogo, che il GDPR non contiene disposizioni relative alla valutazione concreta del risarcimento e quindi spetta ai singoli ordinamenti dei Paesi membri stabilire i criteri per determinare l'ammontare del risarcimento dovuto. Ciò sempre nel rispetto dei principi europei di equivalenza e di effettività.

Più nel dettaglio la Corte ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno previsto dal GDPR dipenda non solo dalla mera

violazione del Regolamento, ma dalla sussistenza cumulativa di tre condizioni: la violazione del Regolamento appunto; un danno (materiale o immateriale) subito dal soggetto; il nesso causale fra i due. Sebbene si tratti di una forma di responsabilità speciale, autonoma e originaria, non si arriva però al punto di avvicinarla agli altri strumenti sanzionatori previsti dal Regolamento (in particolare le sanzioni amministrative, ad es. *ex. art. 83 GDPR*), rimanendo quindi ancorata a canoni tradizionali inerenti alla struttura della responsabilità civile per gran parte comuni ai vari Paesi europei.

La Corte evidenzia inoltre la funzione primariamente e principalmente compensativa dell'art. 82 GDPR, affermazione importante soprattutto alla luce del dibattito inerente alla natura della responsabilità civile e dalla quale possono derivare conseguenze in punto di applicazione della normativa. Fra queste in particolare ne consegue il diritto del singolo ad ottenere una riparazione che sia piena ed effettiva del danno subito dalla violazione del Regolamento.

La sentenza si segnala pertanto per la rilevanza del tema esaminato e per il ragionamento giuridico svolto, che puntualizzano la struttura ed il contenuto dell'art. 82 GDPR.

Il presente contributo intende esaminare tale sentenza nonché la sua rilevanza nel più ampio dibattito riguardante la responsabilità civile derivante da illecito trattamento dei dati personali.

## 1. Introduzione

Con la sentenza del 4 maggio 2023 nella causa C-300/21 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha fornito chiare e importantissime indicazioni in merito all'interpretazione dell'art. 82 GDPR. Specificamente, la Corte si è occupata delle condizioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno immateriale da violazione del diritto fondamentale alla protezione dei propri dati personali<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ricordiamo che l'articolo 82 del RGPD, intitolato «Diritto al risarcimento e responsabilità», ai paragrafi 1 e 2 così recita:

La Corte ha affermato tre importanti principi:

1. La mera violazione delle norme del GDPR non comporta automaticamente un diritto al risarcimento per il titolare dei dati.
2. La configurazione del diritto al risarcimento del danno immateriale prescinde dal superamento di una certa soglia di gravità. Non è dunque necessario che il danno sia grave per poter essere risarcito.
3. Il GDPR non contiene disposizioni relative alla valutazione concreta del risarcimento e quindi spetta ai singoli ordinamenti dei Paesi membri stabilire i criteri per determinare l'ammontare del risarcimento dovuto. Ciò sempre nel rispetto dei principi europei di equivalenza e di effettività.

Più nel dettaglio la Corte ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno previsto dal GDPR dipenda non solo dalla mera violazione del Regolamento, ma dalla sussistenza cumulativa di tre condizioni: la violazione del Regolamento appunto; un danno (materiale o immateriale) subito dal soggetto; il nesso causale fra

---

«1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. (...».

9. L'articolo 83 di tale regolamento, intitolato «Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive».

10. L'articolo 84 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Sanzioni», al paragrafo 1, così dispone:

«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

la violazione del Regolamento ed il danno subito. Sebbene si tratti di una forma di responsabilità che, come si dirà meglio in seguito, è speciale, autonoma e originaria, non si arriva al punto di avvicinarla agli altri strumenti sanzionatori previsti dal Regolamento (in particolare le sanzioni amministrative, ad es. *ex. art. 83 GDPR*), rimanendo quindi ancorata a canoni tradizionali inerenti alla struttura della responsabilità civile per gran parte comuni ai vari Paesi europei.

Proprio sotto quest'ultimo profilo la Corte evidenzia inoltre la funzione primariamente compensativa dell'art. 82 GDPR, affermazione importante soprattutto alla luce del dibattito inerente alla natura della responsabilità civile e dalla quale possono derivare conseguenze in punto di applicazione della normativa. Fra queste in particolare ne consegue il diritto del singolo ad ottenere una riparazione che sia piena ed effettiva del danno subito dalla violazione del Regolamento.

La sentenza si segnala pertanto per la rilevanza del tema esaminato e per il ragionamento giuridico svolto, che puntualizzano la struttura ed il contenuto dell'art. 82 GDPR.

Il presente contributo intende esaminare tale sentenza nonché la sua rilevanza nel più ampio dibattito riguardante la responsabilità civile derivante da illecito trattamento dei dati personali.

## 2. L'art. 82 GDPR. Struttura e funzione

Al fine di comprendere la rilevanza della sentenza in oggetto, è opportuno fare un passo indietro inquadrando l'art. 82 del GDPR.

Tale norma è fra le più rilevanti dell'intero Regolamento e si occupa della disciplina della responsabilità civile dei soggetti che trattano i dati personali, disponendo che chiunque abbia subito un danno materiale o immateriale cagionato da una violazione del Regolamento abbia il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> L'art. 82 prevede che: «1. Chiunque subisca un danno materiale o

Come è già stato affermato<sup>3</sup>, l'art. 82 delinea un regime di responsabilità extracontrattuale, speciale, autonomo e di responsabilità oggettiva.

Sull'extracontrattualità non si pongono invero particolari dubbi, anche da un'interpretazione letterale della norma<sup>4</sup>. Inoltre, sia la finalità del GDPR, cioè l'allocazione del rischio imprenditoriale correlato al trattamento dei dati, dal quale l'impresa trae un notevole guadagno, che il tipo di prova liberatoria richiesta dal me-

---

imateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. 3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. 4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. 5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2. 6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2».

<sup>3</sup> DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, Santarcangelo di Romagna, 2023.

<sup>4</sup> DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, cit., p. 62.

desimo art. 82, sembrano deporre a favore della tesi della natura extracontrattuale. Tale affermazione si colloca in linea di continuità con il previgente art. 15 del codice privacy, per il quale la prevalente giurisprudenza nazionale (pur con significativi dissensi<sup>5</sup>) concludeva nel senso dell'extracontrattualità<sup>6</sup>. Tale lettura è inoltre coerente con i Principles of European Tort Law (PETL)<sup>7</sup>.

Si ritiene però che siano i profili della specialità e dell'autonomia dell'art. 82 GDPR quelli assolutamente centrali e che costituiscano la vera chiave di lettura del sistema rispetto all'ordinaria responsabilità civile. Tali caratteri derivano dal fatto che questa forma di responsabilità si rivolge a specifiche tipologie di attività e di soggetti (e non quindi a chiunque), nasce da una norma di matrice europea e deriva dall'imposizione a tali soggetti di obblighi di condotta tipici, articolati e complessi<sup>8</sup>.

Con specifico riferimento al profilo della specialità, ciò comporta che l'art. 82 GDPR deroga agli ordinari istituti e meccanismi di responsabilità civile previsti negli ordinamenti nazionali dei Paesi membri, ivi compreso quello italiano<sup>9</sup>. Tale specialità comporta inoltre alcune significative conseguenze.

---

<sup>5</sup> BUSNELLI, *Itinerari nella terra di nessuno tra contratto e fatto illecito: la responsabilità da informazioni inesatte*, in *Contr. e Impresa*, 1991, p. 539 ss.

<sup>6</sup> Per tutti: ALPA, G. CONTE, (a cura di), *La responsabilità di impresa*, Milano, 2015.

<sup>7</sup> VAN ALSENOY, *Liability under EU Data Protection Law: From Directive 95/46 to the General Data Protection Regulation*, in *JIPITEC*, 2016.

<sup>8</sup> In questo senso anche ~~E.~~ TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale*, Milano, 2019, 257; THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ.*, 2017. Ma già lo stesso regolamento afferma tale principio nel considerando n. 146: «Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento».

<sup>9</sup> Il Considerando 146 precisa cosa si debba intendere come danno: «Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo im-

Innanzitutto, questa comporta conseguenze sull'ambito di applicazione della normativa, che risulta quindi molto ristretto: la normativa si applica solo alle violazioni del Regolamento e prevede, sotto un profilo soggettivo attivo, solamente certe categorie di individui. In merito all'indicazione del soggetto responsabile la disciplina delineata dal GDPR è del tutto innovativa rispetto a quella previgente. Mentre il codice privacy prevedeva come possibili autori del danno *chiunque*<sup>10</sup>, il GDPR delinea un ambito soggettivo attivo ristretto a due soggetti: il titolare ed il responsabile del trattamento<sup>11</sup>. Anche il profilo inerente alla prova liberatoria in capo

---

putabile. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Un trattamento non conforme al presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati membri, il risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento dell'interessato che ha subito il danno. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha pagato l'intero risarcimento del danno può successivamente proporre un'azione di regresso contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento».

<sup>10</sup> Art. 15 **D**.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

<sup>11</sup> Oltre al testo dell'articolo si veda anche il *considerando* n. 79, ai sensi del quale «La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui

ai titolari e responsabili del trattamento appare innovativo e particolarmente oneroso: il titolare del trattamento dati risponde genericamente per il trattamento compiuto in violazione delle norme del regolamento; mentre il responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento, ma solo se non ha adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dal Regolamento stesso o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni date dal titolare del trattamento.

Il dubbio su quale disciplina applicare potrebbe porsi con riferimento alla responsabilità di altri soggetti, al di fuori del titolare e del responsabile del trattamento, che vadano a violare il diritto alla protezione dei dati personali. In questi casi sembrerebbe logico ritenere che non si andrà ad applicare il regime di cui all'art. 82 GDPR, essendo regime speciale, ma si ricadrà piuttosto nella normativa generale nazionale (nel nostro caso quella prevista dal codice civile e quindi sicuramente l'art. 2043 cc., ma potenzialmente applicabili saranno anche gli artt. 2050 e 2055 cc.).

Ugualmente problematico potrebbe essere il caso in cui l'illecito sia continuativo nel tempo, cosa peraltro molto comune negli illeciti inerenti al trattamento dei dati personali. In tali ipotesi la tesi preferibile è quella secondo cui la disciplina del GDPR sia applicabile soltanto agli illeciti che integrano una violazione del Regolamento stesso. Ai danni avvenuti prima, dopo o in assenza dei requisiti previsti dalla norma quindi è ragionevole ritenere che si andrà ad applicare la normale disciplina nazionale per gli illeciti civili<sup>12</sup> (quindi anche in questo caso gli artt. 2043 ss. cc.).

Pertanto, sarà casomai fuori dall'ambito speciale di applicazione dell'art. 82 che ritorneranno esperibili le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto

---

un titolare del trattamento stabilisca le finalità e I mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento o quando l'operazione di trattamento viene eseguita per conto del titolare del trattamento».

<sup>12</sup> Cfr. RUBÍ PUIG, *Daños por infracciones del derecho a la protección de datos personales. El remedio indemnizatorio del artículo 82 RGPD*, in *Revista de Derecho Civil*, 2018, p. 77; O'DELL, *Compensation for Breach of the General Data Protection Regulation*, in *Dublin University Journal*, 2017, p. 97-164.



dell'Unione o degli Stati membri. Ulteriormente, a parere di chi scrive, si dovrebbe ritenere che il concetto di “danno” andrebbe inteso dalle corti nazionali in senso particolarmente ampio e onnicomprensivo anche delle lesioni lievi, alla luce del Considerando 1 del Regolamento e della antecedente giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>13</sup>.

Il regime è inoltre, come accennato, autonomo<sup>14</sup> rispetto alle ordinarie forme nazionali di responsabilità civile. Ciò lo si deduce innanzitutto dalle molteplici implicazioni della specialità della disciplina. Inoltre, e soprattutto, tale autonomia deriva dall'origine eurocomunitaria della norma: addirittura per tramite di regolamento e, quindi, dotata di efficacia diretta e diretta applicabilità – almeno per una sua buona parte. A ben vedere, è naturale affermare che tale responsabilità sia autonoma, visto che, ad oggi, il diritto europeo non contempla un generale regime di *torts*. Nondimeno, si ritiene che proprio l'art. 82 GDPR potrebbe rappresentare proprio uno dei primi passi verso un diritto europeo e unitario dei *torts*<sup>15</sup>.

Va considerato che il GDPR ha l'ambizione di diventare uno standard globale, che vieta i trasferimenti dei dati in Paesi che non offrono le sue stesse garanzie, costituendo così sia un limite ma anche un'occasione di confronto – e scontro – fra Unione Europea e potenze extracomunitarie, quali Stati Uniti e Cina. Pertanto, non appare in alcun modo possibile né corretto interpretare questo Regolamento in modo difforme nei singoli Paesi dell'UE. La soluzione assolutamente preferibile dovrebbe essere piuttosto quella di interpretare in modo uniforme la norma sull'intero territorio dell'Unione Europea, in modo da garantire certezza del diritto e assicurare la tutela degli individui lesi. Un'interpretazione differenziata fra gli Stati membri non sarebbe condivisibile, in quanto

---

<sup>13</sup> Sul punto si veda *infra*.

<sup>14</sup> DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, cit., p. 57 ss. Si veda oltre per i riferimenti sul punto nella sentenza della Corte di Giustizia.

<sup>15</sup> DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, cit., p. 123.

creerebbe una frammentazione fra i vari Stati, indebolendo il senso della normativa regolamentare uniforme. Ciò peraltro avrebbe poco senso alla luce della natura transazionale del tipo di illecito del quale si tratta<sup>16</sup>.

Queste conclusioni, a parere di chi scrive, sembrerebbero la conseguenza naturale dell'interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma e dei suoi considerando. Ciononostante, sono state fornite anche interpretazioni ben diverse sia nella prassi giurisprudenziale che in dottrina. La giurisprudenza interna dei vari Paesi ha infatti interpretato la norma in maniera ben diversa, creando dubbi interpretativi non solo fra i vari Stati, ma anche all'interno del medesimo Paese<sup>17</sup>.

Proprio sotto questo profilo ci si ricollega all'ultimo elemento, cioè la natura di questa forma di responsabilità. A parere di chi scrive, la responsabilità ex art. 82 GDPR dovrebbe ritenersi una forma di responsabilità oggettiva<sup>18</sup>. Tale conclusione è coerente sia con il complesso onere liberatorio previsto dall'art. 82 GDPR stesso, sia dal fondamento della responsabilità in esame, che si basa sull'idea di una *gestione del rischio*<sup>19</sup> nel quale chi trae un vantaggio – in questo caso il profitto economico dall'utilizzo e commercio dei dati personali – deve di conseguenza rispondere anche delle lesioni provocate, sia dal fatto che oggetto di lesione non è una qualsiasi situazione giuridica soggettiva, ma bensì un diritto fondamentale, cioè quello della protezione dei dati personali.

---

<sup>16</sup> RESTA, ZENO ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati. Dal "Safe Harbour" al "Privacy Shield"*, Roma, 2016.

<sup>17</sup> Per una analisi della giurisprudenza in differenti giurisdizioni europee diverse si veda DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, cit., p. 105 ss.

<sup>18</sup> DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, cit., p. 83 ss.

<sup>19</sup> DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, cit., in particolare p. 28 ss. e 66 ss.

### 3. La natura della responsabilità e le condizioni per poter ottenere il risarcimento del danno da illecito trattamento dei dati personali. La giurisprudenza nazionale

In relazione all'art. 82 GDPR sono sorti molteplici dubbi interpretativi, strettamente correlati fra loro, riguardanti la natura di tale forma di responsabilità e soprattutto le condizioni per la risarcibilità ed il quantum risarcibile. Poiché è proprio su tali questioni che interviene la Corte di Giustizia, sembra allora opportuno riassumere brevemente tale dibattito.

Sulla funzione e natura della responsabilità ex art. 82 GDPR si confrontano due tesi.

Secondo una prima e più tradizionale tesi, la funzione sarebbe essenzialmente reintegrativa e compensativa<sup>20</sup>. La norma non potrebbe quindi configurare una sorta di esempio di *punitive damages*<sup>21</sup>. Di questa opinione anche l'Avvocato Generale nelle proprie

---

<sup>20</sup> DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, cit., p. 75; E. TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale*, Milano, 2019, p. 282; FRANZONI, *Dati personali e responsabilità civile*, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, p. 901-910; RESTA, SALERNO, *La responsabilità civile per il trattamento dei dati personali in La responsabilità d'impresa*, a cura di ALPA e CONTE, Milano, 2015.

<sup>21</sup> E. TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale*, cit., 282. In senso contrario le conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona del 6 ottobre 2022 nella causa qui in esame, ~~disponibili presso <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=79F0B703F7CD84C2DE01BF3ADFD05C29> - [tex=6docid=2668426pageIndex=08doclang=IT&mode=Ist&dir=Soc-first&part=](#)~~, si vedano in particolare i punti 43 e 44. Nel punto 43 in particolare si afferma che: “*Non ho trovato nei lavori legislativi alcuna discussione su un'eventuale funzione punitiva della responsabilità civile prevista dall'RGPD. Pertanto, non si può desumere che essa sia contemplata dall'articolo 82 di detto regolamento, in mancanza di qualsiasi discussione al riguardo, tanto più che una discussione vi è invece stata riguardo alla sua inclusione in altri testi del diritto dell'Unione*”. Successivamente si aggiunge che “*Ciò posto, ritengo che l'azione di cui all'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD sia stata concepita e disciplinata ai fini delle finzioni tipiche della responsabilità civile: quella di risarcimento dei danni (per la parte lesa)*”

conclusioni relative al caso qui in esame, nel quale ritiene che la funzione della norma sia risarcitoria, al più preventiva<sup>22</sup>: “l’azione di cui all’articolo 82, paragrafo 1, dell’RGPD sia stata concepita e disciplinata ai fini delle funzioni tipiche della responsabilità civile: quella di risarcimento dei danni (per la parte lesa) e, secondariamente, quella di prevenzione di danni futuri (per l’autore della violazione)”.

Una diversa tesi<sup>23</sup>, intravede in questa norma una funzione che, ancorché non arrivi al livello di *punitive damages*, deve essere considerata anche preventiva e sanzionatoria. Lo scopo sarebbe in tal senso sanzionare colui che illecitamente abbia trattato dati personali altrui, traendone profitti, in violazione del Regolamento e ledendo il diritto fondamentale di questi ultimi. Ciò dovrebbe appunto prevenire eventuali successive violazioni e scoraggiare eventuali condotte illecite future, non solo dello stesso operatore ma anche degli altri (c.d. prevenzione generale). Inoltre, dovrebbe portare gli operatori economici ad agire, preventivamente, adottando tutte le cautele necessarie ad impedire la verifica di eventuali danni in capo agli individui<sup>24</sup>.

Un secondo profilo, sul quale sussistevano notevoli dubbi interpretativi, è quello inerente alle condizioni per la risarcibilità ed al quantum “minimo” (in aperta contraddizione con la dizione dell’art. 82 che non pone alcun limite alla risarcibilità<sup>25</sup>) per ottenere il risarcimento del danno.

---

e secondariamente, quella di prevenzione di danni futuri (per l’autore della violazione)”.

<sup>22</sup> CGUE, 6 ottobre 2022, Causa C-300/21, conclusioni dell’Avvocato Generale, parr. 40-52.

<sup>23</sup> DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, cit., 75; TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale*, cit.; FRANZONI, *Dati personali e responsabilità civile*, cit.; RESTA, *A*. SALERNO, *La responsabilità civile per il trattamento dei dati personali* cit.; GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, Napoli, 2018, p. 134-135.

<sup>24</sup> O’DELL, *Compensation for Breach of the General Data Protection Regulation*, in *Dublin University Journal*, 2017, 97-164. Tuttavia le conclusioni dell’Avvocato Generale nella presente causa, parr. 35-55, sembrano escludere ogni possibilità di punitive damages.

<sup>25</sup> La norma infatti testualmente recita: “*Chiunque subisca un danno*

Secondo una prima tesi il trattamento sarebbe illecito nel momento in cui risulta contrario a norme del GDPR, a prescindere dalla prova di un qualunque danno concretamente subito dal soggetto (danno quindi *in re ipsa*)<sup>26</sup>. Secondo un'opposta tesi, invece, sarebbe sempre necessario – secondo i principi generali in tema di illecito – individuare e provare non solo una violazione delle regole (condotta *non iure*) ma anche lesiva di una situazione giuridica soggettiva protetta (condotta *contra ius*) oltre che, ovviamente, il nesso causale fra i due elementi. Questa seconda opinione è stata sostenuta anche dall'Avvocato Generale, secondo cui l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 82 GDPR dovrebbe portare a ritenere che il senso della norma sia quello di dare integrale e pieno soddisfacimento ad un individuo, per il quale quindi sarebbe necessaria una situazione giuridica effettivamente lesa<sup>27</sup>. Sotto il profilo dell'*an*, quindi, secondo una prima tesi basterebbe la mera violazione del regolamento, mentre una seconda tesi ritiene necessario anche la prova di un concreto danno patito dal soggetto. Ciò diversamente da quanto stabilito dagli articoli 83 e 84 del RGPD, che consentono di infliggere ammende amministrative nonché altre sanzioni, hanno essenzialmente una finalità punitiva e non sono subordinati all'esistenza di un danno individuale<sup>28</sup>.

Un terzo ed ulteriore dubbio interpretativo, come accennato, risiede in quell'opinione giurisprudenziale, diffusa in tema di danni immateriali sia in Italia<sup>29</sup> che in altri Paesi europei<sup>30</sup>, secondo

---

*materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*”, senza introdurre limite alcuno.

<sup>26</sup> Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2018, ord. n. 14242.

<sup>27</sup> CGUE, 6 ottobre 2022, Causa C-300/21, conclusioni dell'Avvocato Generale, par. 29, 50-89.

<sup>28</sup> Cfr. CGUE, Sentenza 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 40

<sup>29</sup> Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2016, n. 4379; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2014, n. 16133; Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2011, n. 5237; Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2847; Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24030.

<sup>30</sup> In ottica comparata si registra grande differenza fra i Paesi europei. PALMER, *The Recovery of Non-Pecuniary Loss*, in *European Contract Law*,

cui il risarcimento del danno è condizionato al raggiungimento di una certa *soglia di gravità* del danno<sup>31</sup>. Secondo tale ricostruzione, non sarebbe sufficiente un mero danno alla persona, ma sarebbe altresì richiesto che tale danno sia *grave*. Tale tesi, sviluppata con riferimento al danno non patrimoniale, ha avuto nel nostro Paese grande fortuna, ed ha lo scopo dichiarato di impedire una moltiplicazione di contenziosi per liti bagatellari<sup>32</sup>. Secondo chi scrive il problema reale nel caso di violazioni del GDPR è che le condotte illecite finiscono con il danneggiare, ledendo un diritto fondamentale, decine di migliaia di cittadini, e generalmente causando solo un danno non patrimoniale. Questo soglia di “sbarramento” impedirebbe così malauguratamente ogni azione risarcitoria al singolo

---

2015; KNETSCH, *The compensation of non-pecuniary loss in GDPR infringement cases*, in *European Journal of Privacy Law, & Technologies*, 2020, 63-70. Gli AA. Evidenziano diversità di vedute fra i vari Paesi e un diverso approccio in tema di soglie di gravità: in Paesi come Francia e Belgio non è prevista, in altri come Germania ed Austria sì.

<sup>31</sup> THOBANI, *Il danno non patrimoniale da trattamento illecito di dati personali*, in *il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2017, p. 431. CECCARELLI, *La soglia di risarcibilità del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali*, in *Danno e resp.*, 2015; NITTI, *La valutazione della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” nel risarcimento del danno non patrimoniale da violazione della privacy*, in *Danno e resp.*, 2015.

<sup>32</sup> TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale*, cit., 207 ss. Sul punto, peraltro, anche parte della dottrina si trova d'accordo. Ad esempio anche secondo E. Navarretta vi sarebbe proprio un'incompatibilità fra il concetto di danno bagatellare e la lesione di un diritto fondamentale « ..L'affermazione, dunque, deve essere interpretata nel segno della coincidenza di regole sul danno non patrimoniale in caso di lesione dei diritti inviolabili 98 sia che si valorizzi il peso nel contratto dei diritti inviolabili attraverso la buona fede oggettiva, sia che si acceda alla fonte legale che direttamente tutela i diritti inviolabili: in ogni caso è garantita la loro protezione ed è escluso il danno bagatellare». NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale*, in DELLE MONACHE, S. PATTI, *Responsabilità civile - danno non patrimoniale*, Torino, 2010, p. 30. Per una critica invece alla scelta di escludere i danni bagatellari si veda VIGLIANISI FERRARO, *Lesione del tempo libero, violazione di un diritto immaginario o di un interesse (primario) della persona?*, in *Contratti*, 2013.

cittadino. Tale tesi quindi è pertanto ritenuta non divisibile da parte di chi scrive, come ampiamente spiegato altrove<sup>33</sup>.

Secondo la tesi che si ritiene preferibile, invece, l'art. 82 GDPR non dovrebbe prevedere alcuna soglia minima di punibilità<sup>34</sup>. Innanzitutto, lo stesso diritto europeo contempla strumenti di tutela per liti di valore bagatellare, nella coscienza che la garanzia di una giustizia e di una tutela effettive passino anche attraverso la tutela di situazioni modeste e bagatellari – peraltro anche superiori a livello quantitativo rispetto a liti di ingente valore<sup>35</sup>. Ancor più in un settore ove la fiducia del cittadino gioca un ruolo fondamentale, anche per ottenere quei dati di cui le società hanno bisogno. In secondo luogo, lo stesso Regolamento non prevede in alcun modo una soglia di gravità per ottenere il risarcimento, e anche i considerando sembrano deporre in questo senso<sup>36</sup>. In terzo luogo,

---

<sup>33</sup> DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, cit., p. 57 ss.

<sup>34</sup> PARDOLESI, SIMONE, *Danno esistenziale (e sistema fragile): “die hard”*, in *Foro it.*, 2009, p. 120-126.

<sup>35</sup> Come osservato da ~~M. BONA~~, *Il danno alla persona nella prospettiva europea*, [https://www.aci.it/fileadmin/documenti/studi\\_e\\_ricerche/monografie\\_ricerche/bona.pdf](https://www.aci.it/fileadmin/documenti/studi_e_ricerche/monografie_ricerche/bona.pdf), 4, inoltre, è interessante un dato ulteriore: a queste considerazioni bisogna poi aggiungere che in tutti gli Stati membri europei si è sviluppata una certa qual cultura della tutela sociale delle vittime: ovviamente i social securities systems trovano, come noto, ampi spazio nei Paesi del Nord Europa, ma anche gli altri Stati europei hanno sviluppato sistemi di indennizzo più o meno estesi, soprattutto con riferimento agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed al campo delle malattie connesse alle trasfusioni di sangue infetto ed dal danno da prodotti emoderivati. La maggior parte degli Stati membri, ad eccezione di Grecia ed Italia, hanno altresì sviluppato dei sistemi generalizzati di indennizzo statale per le vittime di crimini violenti: ciò è avvenuto per effetto della Risoluzione sull'indennizzo delle Vittime di Crimini Violenti del Consiglio d'Europa, approvata nel 1983.

<sup>36</sup> Si veda in particolare il considerando n. 173 che recita «È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [18], compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti

nel contesto della responsabilità da illecito trattamento dei dati personali introdurre una soglia di punibilità rischierebbe di essere assolutamente limitativo e lesivo dei diritti della persona<sup>37</sup>, tantopiù che il regime di responsabilità delineato dall'art. 82 GDPR tende a tutelare, in via risarcitoria, un diritto fondamentale (il diritto alla protezione dei dati personali). Che la lesione di un diritto fondamentale possa portare ad un danno definibile come “bagattellare” appare, a parere di chi scrive<sup>38</sup>, assai discutibile. Inoltre, si consideri che la medesima violazione che genera un danno non patrimoniale “non risarcibile” potrebbe (dovrebbe in ogni caso) causare l'irrogazione di una pesante sanzione amministrativa al carico dell'autore della stessa<sup>39</sup>. Non sarebbe allora giustificabile tale disparità di trattamento fra sede civile e amministrativa per il medesimo comportamento.

I punti qui esaminati hanno creato un notevole dibattito in dottrina e giurisprudenza, sia in Italia che negli altri Paesi europei.

La sentenza della Corte di Giustizia si segnala quindi per aver posto almeno in parte importanti chiarimenti, al fine di giungere ad una interpretazione efficace ed uniforme dell'art. 82 GDPR.

---

delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, è opportuno modificare quest'ultima di conseguenza. Una volta adottato il presente regolamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il presente regolamento».

<sup>37</sup> VIGLIANISI FERRARO, *Danno da illegittimo trattamento dei dati personali, tra “inasprimento sanzionatorio” europeo ed “interpretazioni restrittive” della giurisprudenza italiana*, in *Riv. dir. priv.*, 2020, p. 85-107. Anche MORLINI, *Danno non patrimoniale e danno esistenziale*, in [www.ordineforense.re.it](http://www.ordineforense.re.it) evidenzia come l'art. 2 non enunci affatto questo principio di limitazione dei danni risarcibili. COMANDÉ, “*Comare Formica*”, *il danno non patrimoniale, le Sezioni Unite e gli operatori del diritto*, a cura di AMATO, *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle SU 11 novembre 2008 nn. 26972/3/4/5*, Milano, 2009. p. 153-172.

<sup>38</sup> Diffusamente DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, cit., p. 86-103

<sup>39</sup> Si vedano i provvedimenti del Garante Privacy nn. 9577042, 9577065 E 9577371 del 2021.



## 4. Il caso esaminato dalla CGUE

La sentenza della Corte di Giustizia trae origine da una vicenda avvenuta in Austria, Paese fra i più prolifici a livello giurisprudenziale in tema di art. 82 GDPR.

Nel caso di specie il ricorrente agiva dinanzi ai giudici austriaci nei confronti della Österreichische Post, società di diritto austriaco nel settore della vendita di indirizzi e dati di persone fisiche. Tale società, tramite un algoritmo e alcuni indicatori demografici e sociali, aveva raccolto e venduto dati inerenti alle affiliazioni politiche di cittadini austriaci. Tali dati sarebbero poi stati usati dalle società acquirenti per inviare annunci pubblicitari mirati.

Tramite queste indagini, il ricorrente era stato targettizzato verso uno specifico partito politico austriaco. Presa conoscenza della targettizzazione, egli si era sentito particolarmente offeso e contrariato per l'attribuzione di quella determinata affinità con il partito in questione. Il ricorrente segnalava peraltro di non aver mai acconsentito al trattamento dei propri dati personali e che, nonostante tali dati non fossero in quel momento ancora stati ceduti a terzi, comunque la conservazione degli stessi da parte della Österreichische Post aveva suscitato in lui una grave contrarietà, perdita di fiducia e senso di umiliazione<sup>40</sup>.

Il ricorrente iniziava pertanto un procedimento presso il giudice civile austriaco chiedendo, da un lato, la cessazione immediata del trattamento dei propri dati personali da parte della Österreichische Post e, dall'altro, una condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito (pari ad euro 1.000,00)<sup>41</sup>.

Delle due domande, la prima veniva accolta in primo grado e confermata in appello.

Ciò che qui rileva è, però, la seconda domanda, cioè quella inerente al risarcimento del danno. Tale domanda si fondava infatti sul danno subito dal soggetto alla lesione del proprio diritto fondamentale alla protezione dei propri dati personali. Dalla violazione di tale diritto era infatti derivato un danno non patrimo-

---

<sup>40</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 10-12.

<sup>41</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 13.

niale, consistente nel sentimento di inadeguatezza e umiliazione, e quantificato in una cifra peraltro non particolarmente elevata (forse qualificabile quindi come bagatellare), ma comunque significativa.

Ebbene, sia in primo grado che in appello la domanda risarcitoria veniva rigettata da parte dei giudici austriaci. In particolare, interessante quanto affermato dal giudice di appello, secondo cui sulla base dei considerando 75, 85 e 146 del GDPR le disposizioni di diritto austriaco in tema di responsabilità civile dovrebbero completare il Regolamento. Sulla base di un'interpretazione congiunta del GDPR e del diritto civile austriaco, conseguentemente, si dovrebbe ritenere che il danno immateriale darebbe luogo al risarcimento solo qualora esso raggiunga una certa *soglia di gravità*, dato che il diritto austriaco prevede tale soglia minima di gravità. Nel caso di specie, si riteneva che la sofferenza invocata dal ricorrente non raggiungesse tale soglia minima di gravità e che la domanda fosse quindi da rigettare.

La decisione veniva impugnata dinanzi alla Cassazione austriaca, la quale si rivolgeva però alla Corte di Giustizia, al fine di ottenere un chiarimento in merito all'interpretazione dell'art. 82 GDPR.

Le questioni pregiudiziali poste dai giudici austriaci erano in particolare tre:

1. Se ai fini del riconoscimento di un risarcimento ai sensi dell'articolo 82 del RGPD (...) occorra, oltre a una violazione delle disposizioni del RGPD, che il ricorrente abbia patito un danno, o se sia già di per sé sufficiente la violazione di disposizioni del GDPR per ottenere un risarcimento.
2. Se esistano, per quanto riguarda il calcolo del risarcimento, altre prescrizioni di diritto dell'Unione, oltre ai principi di effettività e di equivalenza.
3. Se sia compatibile con il diritto dell'Unione la tesi secondo cui il presupposto per il riconoscimento di un danno immateriale è la presenza di una conseguenza o di un effetto della violazione di

un diritto avente almeno un certo peso e che vada oltre l'irritazione provocata dalla violazione stessa<sup>42</sup>.

I tre profili sono strettamente interconnessi e rilevanti per le questioni qui trattate; quindi, conviene passarli brevemente in rassegna singolarmente, alla luce però di una premessa di ordine generale posta dalla stessa Corte e richiamata più volte nell'arco dell'intero ragionamento.

Tale premessa riguarda la necessità di interpretare l'art. 82 GDPR in modo autonomo e uniforme sull'intero territorio dell'Unione<sup>43</sup>. Tale chiave di lettura, che come già affermato si ritiene sia quella fondamentale anche a parere di chi scrive, permettere di comprendere l'intero ragionamento della Corte. Partendo da tale premessa, quanto affermato dalla CGUE costituisce, almeno in parte, una logica conseguenza.

Sulla prima questione, la CGUE conclude che l'art. 82 GDPR deve essere interpretato nel senso che *la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento*<sup>44</sup>. Il ragionamento della Corte parte dal presupposto che l'art. 82 GDPR non opera alcun rinvio al diritto degli Stati membri e quindi, coerentemente a quanto detto sopra, va interpretato in maniera autonoma e originaria<sup>45</sup>. Su tale presupposto, la conclusione della Corte su questo primo profilo si fonda sull'interpretazione letterale del primo comma dell'art. 82 GDPR, il quale sembra richiedere tre condizioni per ottenere il risarcimento del danno: la prima è quella del danno subito; la seconda è la violazione del GDPR; la terza è il nesso di causalità fra il danno e la violazione<sup>46</sup>. Il fatto che lo stesso articolo richieda la sussistenza cumulativa di tali condizioni osta quindi a poter considerare la mera violazione del Regolamento come elemento unico e sufficiente

---

<sup>42</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 20.

<sup>43</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 29, 30, 44

<sup>44</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 42. Si vedano anche le sentenze del 22 giugno 2021, causa C-439/19, par. 81; 10 febbraio 2022, causa C-595/20, par. 21; 15 aprile 2021, causa C-786/19, par. 48; 10 giugno 2021, causa C-65/20, par. 25.

<sup>45</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 29, 30, 44

<sup>46</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 32.

ad ottenere il risarcimento del danno, richiedendosi pertanto sia l'esistenza e la prova di un danno che del nesso causale. Secondo la Corte, una diversa interpretazione contrasterebbe con il dato letterale dell'art. 82 c. 1 GDPR. Inoltre, due ulteriori profili depongono a favore di questa tesi, sempre secondo la CGUE. In primo luogo, sempre sul piano letterale, il fatto che lo stesso articolo parli sia di danno che di violazione. In secondo luogo, il più generale contesto nel quale la norma si inserisce, richiamando in particolare le differenze intercorrenti fra l'art. 82 e gli artt. 77, 78, 83 e 84 da un lato, nonché, dall'altro lato, quanto chiarito dai considerando 75, 85 e 146<sup>47</sup>.

La terza questione pregiudiziale viene esaminata dalla Corte prima della seconda per ragioni di continuità logica ed è quella centrale ai presenti fini. La Corte di Giustizia, sotto questo profilo, conclude che l'art. 82 GDPR *deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità*<sup>48</sup>.

Gli argomenti che portano la CGUE a tali conclusioni sono diversi. Anche in questo caso, il punto di partenza è l'autonomia e indipendenza di tale forma di responsabilità<sup>49</sup>.

Innanzitutto, il testo dell'art. 82 GDPR afferma la necessità di un danno, ma contestualmente afferma anche che tale danno possa essere materiale o immateriale, senza richiedere invece alcuna soglia di gravità. Eventuali soglie di gravità previste dalla normativa nazionale quindi restringerebbero la tutela ampia prevista dall'art. 82 stesso<sup>50</sup>, in senso difforme alla lettera della norma.

In secondo luogo, il considerando 146 del GDPR afferma che «*il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del [suddetto regolamento]*». Se

---

<sup>47</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 35-41.

<sup>48</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 51.

<sup>49</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 44.

<sup>50</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 45.

ne deduce pertanto che, se si limitasse la nozione di danno alle ipotesi dotate di una certa gravità, si contraddirebbe lo spirito, le finalità e il senso stesso del Regolamento e della disposizione<sup>51</sup>. Anche lo stesso considerando 146 invita sul punto a interpretare il concetto di danno conformemente agli obiettivi del Regolamento, così come il considerando 10 afferma il dovere di garantire un elevato e coerente livello di protezione del diritto al trattamento dei dati personali nell'intera Unione Europea, applicando coerentemente e omogeneamente la normativa in tema di trattamento dei dati<sup>52</sup>. Una tale soglia quindi non solo limiterebbe le ipotesi di danno risarcibile (il che sarebbe inaccettabile visto che si parla sempre di lesioni di diritti fondamentali), ma lederebbe anche l'omogeneità della disciplina, dato che farebbe dipendere la possibilità di ottenere il risarcimento dalla valutazione della soglia da parte dei giudici aditi, creando notevoli incertezze interpretative.

Sulla seconda, e ultima, questione, la Corte di Giustizia afferma che *l'articolo 82 del GDPR deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell'importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito da tale articolo, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all'entità del risarcimento pecuniario, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell'Unione*<sup>53</sup>. Per giungere a tale conclusione la CGUE rimarca innanzitutto i principi di autonomia processuale, nonché i principi di equivalenza ed effettività<sup>54</sup>.

A differenza delle due questioni sopra esaminate, qui la CGUE evidenzia la necessità di ricorrere in via integrativa alle norme nazionali per chiarire la portata dell'esatta portata dell'art. 82 GDPR nonché i criteri necessari per determinare l'entità del risarcimento che possa essere richiesta.

---

<sup>51</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 46-50.

<sup>52</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 48. Si vedano anche le sentenze 16 luglio 2020, causa C-311/18, par. 101; 12 gennaio 2023, causa C-154/21, par. 44.

<sup>53</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 59.

<sup>54</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 53-54.

In tale frangente la Corte chiarisce anche quale debba essere considerata la primaria funzione dell'art. 82 GDPR: *“un risarcimento pecuniario fondato su tale disposizione deve essere considerato «pieno ed effettivo» se consente di compensare integralmente il danno concretamente subito a causa della violazione di tale regolamento, senza che sia necessario, ai fini di una siffatta compensazione integrale, imporre il versamento di un risarcimento punitivo”*<sup>55</sup>. Una funzione dunque meramente compensativa e non anche punitiva, condividendo quanto già precedentemente affermato da parte dell'Avvocato Generale<sup>56</sup>.

## 5. Riflessioni sull'esito della vicenda. Profili chiariti e incertezze residue

A parere di chi scrive, la sentenza della CGUE deve essere accolta sicuramente in maniera positiva.

Due sono, in particolare, i profili che si ritiene maggiormente rilevanti e condivisibili.

Il primo riguarda la più volte richiamata interpretazione autonoma, originaria e speciale dell'art. 82 GDPR, principio sul quale si fonda la stessa sentenza della Corte di Giustizia. Un'interpretazione siffatta infatti permette da un lato di svincolarsi rispetto alla matassa e alla frammentazione tipica degli ordinamenti nazionali, dall'altro consente di ottenere interpretazioni uniformi sull'intero territorio dell'Unione. Tale aspetto è centrale, dato che si sta parlando della tutela di un diritto che lo stesso regolamento riconosce come fondamentale. Peraltro, proprio alla luce del funzionamento del mercato dei dati e del fatto che la circolazione dei dati avviene ormai a mezzo internet, una normativa frammentata fra i vari Stati dell'UE, con interpretazioni e standard di tutela diversa, avrebbe totalmente inficiato l'efficacia della normativa. Sul punto si ritiene a contrario che anche la stessa normativa comunitaria sia

---

<sup>55</sup> CGUE, 4 maggio 2023, causa C-300/21, par. 58.

<sup>56</sup> CGUE, 6 ottobre 2022, Causa C-300/21, conclusioni dell'Avvocato Generale, parr. 39, 49, 52.

limitata, in quanto l'ambizione dovrebbe essere addirittura quella di raggiungere uno standard di tutela globale<sup>57</sup>. Sul punto, il peso dell'Unione Europea nello scacchiere geopolitico ed economico mondiale può senz'altro aiutare<sup>58</sup>. Considerando che i dati di un cittadino europeo potrebbero tranquillamente finire in mano a società extracomunitarie, site ad esempio negli Stati Uniti o in Cina, una riflessione su standard di tutela globali è assolutamente necessaria.

Il secondo, e centrale, aspetto positivo della sentenza riguarda la soluzione della terza questione pregiudiziale posta alla Corte. Come spiegato infatti la Corte giunge alla conclusione che la normativa europea non preveda alcuna soglia di gravità per poter accedere al risarcimento del danno. Tale conclusione si ritiene assolutamente condivisibile, come già illustrato, nonostante le avverse conclusioni dell'Avvocato Generale e di parte della giurisprudenza nazionale. Prevedere una soglia minima di gravità del danno vorrebbe dire infatti che in alcuni casi la violazione di un diritto fondamentale sarebbe "non grave", mentre in altre ipotesi diverrebbe rilevante. Il che è illogico: a prescindere dalla gravità, si ha sempre a che fare con la violazione di un diritto fondamentale. Peraltro, si potrebbero porre problemi anche sull'individuazione di tale soglia: anche alla luce della risposta alla seconda questione posta alla Corte di Giustizia, il giudizio verrebbe rimesso alla giurisprudenza interna dei singoli Stati, con il rischio di creare delle soglie mobili di gravità fra i vari Stati o anche all'interno del singolo Stato. Ciò contrasterebbe con l'idea di interpretazione uniforme del Regolamento e ne indebolirebbe notevolmente l'efficacia.

Se questi sono i profili sicuramente condivisibili ed illuminanti della pronuncia, nondimeno rimangono però alcuni dubbi.

---

<sup>57</sup> BRADFORD, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, Oxford, 2020; SAFARI, *Intangible privacy rights: How europe's gdpr will set a new global standard for personal data protection*, in *Seton Hall L. Rev.*, 2016, p. 809 ss.; DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex art. 82 GDPR*, cit., p. 50 ss., 117 ss

<sup>58</sup> BRADFORD, *The Brussels Effect*, cit.

Innanzitutto, la soluzione fornita alla prima questione pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia ha come conseguenza che il danneggiato dovrebbe dimostrare secondo le regole ordinarie il danno subito in seguito alla lesione del diritto fondamentale. Tale onere della prova generalmente non è semplice, dato che nella maggior parte dei casi si avrebbe a che fare con un danno non patrimoniale e connesso alla sfera più intima ed emotiva dell'individuo. Richiedere quindi la prova del danno e non solo quella della semplice violazione del Regolamento complica la posizione dell'individuo rendendo più complessa la sua tutela. Ciò è coerente con la lettura compensativa della responsabilità *ex. art. 82* condivisa dalla CGUE e dall'Avvocato Generale, ma forse una lettura "risk based" maggiormente orientata alla valorizzazione del ruolo del responsabile e del titolare del trattamento come *gestori del rischio* avrebbe potuto condurre ad una lettura diversa e maggiormente *user oriented*.

Inoltre, la soluzione fornita alla terza questione pregiudiziale, per quanto assolutamente coerente, lascia potenziali spazi di rottura e di perplessità. Da un lato infatti la Corte auspica per una lettura uniforme e autonoma dell'art. 82 GDPR. Anche chi scrive ha altrove evidenziato che l'applicazione uniforme dovrebbe essere non solo *sull'an* del risarcimento, ma anche sul *quantum*<sup>59</sup>. Dall'altro però, seppur coerentemente, rimanda agli ordinamenti nazionali la definizione dell'entità del risarcimento pecuniario (purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell'Unione). Ebbene, questo può senz'altro portare a notevoli divergenze interpretative annullando nei fatti le premesse fatte proprie dalla pronuncia (prima tra tutte la necessaria omogeneità di applicazione). Lo stesso danno potrebbe infatti essere risarcito con somme molto diverse a seconda dello Stato nel quale la domanda venisse proposta. Si potrebbe passare da casi in cui l'entità sia *overrated*, avvicinandosi quasi ad assumere una finalità punitiva, a casi in cui invece il risarcimento sarebbe pressoché nullo e meramente simbolico. Soprattutto in quest'ultimo caso, il rischio è

---

<sup>59</sup> DE RADA, *La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati ex. art. 82 GDPR*, cit., p. 120.



che, sebbene non sia prevista una soglia minima di gravità per la domanda di risarcimento del danno, la corresponsione di una somma assolutamente simbolica finisce per ottenere il medesimo effetto sostanziale dell'aver rigettato la domanda di risarcimento. Sarebbe allora forse stato più opportuno, sebbene sicuramente più complesso per la Corte e per il legislatore europeo, dare quantomeno delle linee guida al fine di individuare dei criteri per la determinazione dell'entità del risarcimento. Criteri però che sarebbe complesso individuare in modo uniforme, attesa la differenza notevole sotto questo profilo fra gli ordinamenti europei. Per quanto quindi coerente e sensata, questa conclusione della CGUE lascia sicuramente aperti spazi interpretativi e di potenziale conflitto che dovranno essere tenuti ben presenti nell'immediato futuro.

